LIVORNO

PRIVILEGJ

IMMUNITÀ, ED ESENZIONI

ACCORDATE IN VARJ TEMPI

ALLA CITTÀ, E PORTO DI LIVORNO

1795.

DELIBERAZIONE

FATTA E PUBBLICATA PER ORDINE

DEL SERENISSIMO GRAN-DUCA

FERDINANDO I.

Sotto dì 12. *Febbrajo* 1591.

IL Serenissimo Granduca di Toscana, e per Sua Altezza Serenissima gli Molto Magnifici, e Clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri della Repubblica Fiorentina. insieme adunati ec. Considerando di quanto benefizio sia, e comodità apporti alli traffichi e commercj delli Stati di Sua Altezza Serenissima il Porto di Livorno, e per le mercanzie che in esso si introducono, e per quelle che si cavano per Mare dai detti Stati, il che essendo stato prudentemente avvertito dai Serenissimi Predecessori della prefata Sua Altezza Serenissima, e da lei medesima, hanno con gravi spese provvisto non solamente a quel che riguarda la sicurezza, e nettezza del Porto, ma con nuovo circuito ampliato la Terra di Livorno, e in essa con nuova fortificazione fabbricato insieme molte case, magazzini, ed altri edifizj in benefizio universale, e particolare degli abitatori di detta Terra presenti, o che per l'avvenire in qualsivoglia tempo verranno familiarmente ad abitarvi, ai quali abitatori in augumento di

tutte le altre grazie e privilegj sino ad ora concessi serv. serv. ed ottenuto il partito deliberorno, e deliberando provviddero doversi loro concedere le grazie, e privilegj infrascritti.

In primo che gli abitatori di Livorno suddetti presenti, o futuri non possino essere molestati in persona, nè in beni per qualsivoglia debito contratto etiam con Suddito di Sua Altezza in Stati alieni avanti detta loro abitazione in detta Terra, e questo quanto ai beni si intenda per i beni mobili, o immobili situati in Livorno, o suo Capitanato, ed il medesimo privilegio si intenda per i debiti contratti nelli Stati di Sua Altezza con sudditi, o forestieri prima però del preso domicilio in detta Terra, o Capitanato di Livorno, e quanto a' debiti contratti con il Pubblico, o con la Camera Ducale, o che per l'avvenire si contrarranno godino il medesimo privilegio, non eccedendo però detti debiti pubblici la somma di scudi cinquecento. (1)

Quelli che per l'avvenire verranno ad abitare in detta Terra o Capitanato di Livorno se faranno condurre mobili, o mercanzie in detta Terra, che per prima non sieno state gravate, o sequestrate per via di Giustizia, purchè nel levarle ne diano prima nota al Commissario di Li-

(1) Con gli ordini posteriori è stato moderato il presente Articolo in quella parte, che riguarda il debito colla Camera; e le patenti dei Salvocondotti si spediscono con l'espressa eccettuazione dei debiti contratti col Pubblico.

vorno, ed al Rettore della Giustizia, dalla cui giurisdizione si levano, non possino per alcuno debito civile essere impediti, che liberamente non le conduchino in detta Terra, e suo Capitanato. (1)

Gl' abitatori di detta Terra non potranno essere comandati a strade, nè fossi, fabbriche pubbliche di qualsivoglia sorte. Saranno esenti da tasse, e matricole di tutte le arti. (2)

Tutti li condannati nelli Stati di Sua Altezza in pena pecuniaria di qualunque somma tanto Sudditi, come non sudditi, e condannati in fune, o per inosservanza di confino alla galera, o condannati per estrazione etiam in pena della vita, non potranno essere molestati in detta terra di Livorno, e suoi Capitanati, abitando familiarmente come sopra. (3)

Tutte le predette esenzioni quanto alle condannazioni, o debiti non si estenderanno agl' uomini, o abitatori della Città e Capitanato di Pisa, Vicariato di Vico Pisano, e di Lari, e Potesteria di Ripafratta.

Tutti i condannati nei Stati alieni per qualsivoglia delitti, quantunque gravi, ed enormi, eccetto però d' ere-

(1) I mobili per l' effetto del privilegio conviene, che siano dentro i limiti dell' antico Territorio, ed il solo sequestro fatto prima dell' ottenuto Salvocondotto preserva l' azione intentata dal Creditore.

(2) È stato moderato il presente articolo relativamente alla matricola della Medicina, Chirurgia, e Farmacia.

(3) È stato variato dagli ordini posteriori come lo dimostrano le formule dei Salvocondotti.

sia, di lesa Maestà, assassinio, e falsa moneta abbino libero salvocondotto di abitare in detta Terra di Livorno e suo Capitanato. (1)

Tutti li padroni di navi, e scrivani d'esse, che avranno navi in detto Porto possino portare liberamente mentre che averanno navi in detto Porto armi offensive, e defensive non proibite, eccetto però nella Città di Firenze. (2)

Non possino detti padroni di navi essere fatti carcerare, nè patire esecuzione personale per minore somma di scudi dieci, eccetto però per dependenza fra loro medesimi, e suoi marinari, e dovendosi per tal conto, o altre cause civili fare, o imporre loro multe, si osservi il modo, e l'ordine dalle Leggi statuito. (3)

Tutti i marinari, che con moglie, e famiglia loro abiteranno nel Porto di Livorno, Terra, o Capitanato suddetto averanno in vendita una casa pagandone il terzo del prezzo d'essa prontamente, ed il resto in termine di sei, o sette anni, ed ogn'anno la rata. (4)

(1) Gli ordini successivi hanno derogato a tal Privilegio, e l'assicurazione per i delitti commessi in Stati alieni si nega anco quando è richiesta per grazia.

(2) Quanto ai Livornesi si osserva la Legge Generale delle Armi del 22. Gennajo 1737. Per i Forestieri si abbuona il Privilegio.

(3) Non è in osservanza; ed i debitori benchè forestieri divengono sudditi delle Leggi del Territorio ove si ritrovano.

(4) Con gli ordini del 29. Novembre 1770. restano aboliti i Privilegj, ed Esenzioni, delle quali si tratta in questo Articolo.

DON FERDINANDO MEDICI

Per la Dio Grazia Granduca di Toscana Terzo, di Firenze, e di Siena Duca Quarto, Signore di Portoferraio nell' Isola dell' Elba, di Castiglione della Pescaja, e dell' Isola del Giglio, e Gran Maestro della Sacra Religione di S. Stefano Papa e Martire.

A Tutti voi Mercanti di qualsivoglia Nazione, Levantini, Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani, & altri &c. salute.

Significhiamo per queste nostre patenti lettere qualmente noi essendo mossi da degno rispetto, e massime dal desiderio, che è in noi per benefizio pubblico di accrescere nell' occasione l' animo a' Forestieri di venire a frequentare il loro traffico, e mercanzie nella nostra diletta Città di Pisa, e Porto, e Scalo di Livorno con stare, e abitare con le vostre famiglie, o senza esse, sperando ne abbia risultare utile a tutta Italia, nostri sudditi, e massime a' poveri. Però per le sopraddette, & altre cause, e ragioni ci siamo mossi a darvi, e concedervi, siccome Noi in virtù delle presenti vi diamo, e concediamo le grazie e privilegj, prerogative, immunità, & esenzioni infrascritte.

I.

Concediamo a voi tutti Mercanti Ebrei, Turchi, Mori, & altri Mercanti &c. reale, libero & amplissimo Salvocondotto, e libera facoltà, e licenza che possiate venire, stare, trafficare, passare, & abitare con le vostre famiglie, o senza esse, partire, tornare, e negoziare nella nostra Città di Pisa, e Terra di Livorno, & anco stare per negoziare altrove per tutto il nostro Ducal Dominio, senza impedimento, o molestia alcuna reale, o personale per tempo durante di anni venticinque prossimi con la disdetta precedente di anni cinque, acciocchè fra detto termine voi vi possiate spedire, e risquotere tutti i vostri crediti sommariamente da' vostri debitori, e che comodamente possiate vendere, cedere, o in altro modo tutti i vostri beni stabili a chi meglio a voi parrà, volendo, che nella vostra partenza vi sia dato navi, o altri vascelli, come anco cavalli, carri, & altre cose necessarie, non potendo loro in modo alcuno alterare i prezzi di condotte, e noli soliti, e non altrimenti.

E perchè possiate liberamente andare, e partire dalli nostri Stati, e in tal caso della disdetta degli anni cinque vi promettiamo il passo, e transito franco, e libero tanto delle vostre persone, mercanzie, robe, e famiglie, quanto di vostri libri ebraici, o in altra lingua stampati, o scritti a penna, così per Mare, come per Terra, acciò possiate tornare nella vostra libertà dove vi piacerà, sen-

za impedimento alcuno; E li detti anni cinque di disdetta vogliamo, che comincino, dato, che vi sarà il passo libero, come è detto di sopra, e non altrimenti, concedendovi ancora, che li vostri arnesi, gioie, argenti, ori, & altre spoglie di casa vostra siano libere, e franche da ogni pagamento di gabella, passi, guardie, che vi sono nello Stato del Ducale Dominio nostro, salvo sempre il pagamento delle mercanzie delle solite gabelle (1).

II.

Assicurandovi, che fra detto tempo contro di voi, e vostre famiglie, servitori, ministri, o alcuni di essi per quanto starete in detta Città, e luoghi, come di sopra, non sarete da qualsivoglia Tribunale, o Principe molestati, o inquietati per qualsivoglia denunzia, querela, o accusa, che si fosse formata, o si formasse contro di voi, o alcuno di voi tanto per delitto, o maleficio enorme, grave, enormissimo, e gravissimo, o altro che da voi, e di vostra famiglia avesse commessi fuori delli

(1) Le veglianti Riforme della Dogana hanno derogato al presente Articolo in quella parte che riguarda la Città di Pisa: ma rapporto alla Città di Livorno è in piena osservanza relativamente agli Esteri che vengono a stabilirvi la loro abitazione. Quanto alla vendita, o cessione dei beni stabili per le mani morte si attende la Legge di Amortizazione de'2. Marzo 1769., e le Istruzioni annesse.

Stati nostri per il passato, o si pretendesse commesso, e fatto (1).

III.

Vogliamo ancora, che per detto tempo non si possa esercitare alcuna inquisizione, visita, denunzia, o accusa contro di voi, e vostre famiglie, ancora che per il passato siano vissute fuori del dominio nostro in abito come Cristiani, o avutone nome, e potrete venire, stare, abitare, e conversare in detta nostra Città di Pisa, e Livorno, trafficare negli altri luoghi del Dominio nostro liberamente, e usare in essi tutte le vostre cerimonie, precetti, riti, ordini, e costumi di Legge Ebrea, o altre, secondo il costume a piacimenro vostro, purchè ciascuno di voi ne faccia denunzia all' infrascritto Giudice da noi da deputarsi, come a Venezia, e Ferrara s' osserva, e proibendovi di esercitare le usure manifeste, o palliate, o in altro qualsivoglia modo.

IV.

Vi rendiamo ancora liberi, esenti, e sicuri per le persone, beni, e mercanzie vostre di qualsivoglia debito civile, o criminale, che da voi, e da vostre famiglie fossero stati fatti fuori delli Stati, e Dominio nostro, per

(1) Si veda la nota apposta all' Articolo *Tutti i Condannati in Stati alieni ec.* della Deliberazione del 12. Febbraio 1591. pag. 5.

i quali debiti, e malefizi da che sarete entrati nelli Stati nostri, e nominati dalli Massari della vostra Sinagoga, e che abiterete in Pisa, o Livorno, vi facciamo, come è detto, libero, & amplissimo Salvocondotto, e sicurtà reale, e personale, non volendo, che in modo alcuno niuno Giudice, Foro, Tribunale, o Magistrato per detti debiti, o malefizi vi possa fare atto, sentenza, o terminazione contro, nè in pregiudizio vostro atto giudiciario per quanto tengono cara la nostra grazia, e nondimeno facendone siano ipso iure nulli, alcuna cosa in contrario non ostante (1).

V.

Vi liberiamo da ogni aggravio di matricole, catasti, balzelli, teste, imposizioni, e simili, reali, e personali tanto imposte, quanto da imporsi per noi, e nostri successori; durante però il detto tempo; e che per tal conto, e per tempo alcuno non possiate mai essere molestati, o inquietati, salvo sempre i pagamenti delle mercanzie vostre delle solite gabelle, non volendo che voi, come di sopra, siate sottoposti a pagamenti, suggezioni, leggi, o statuti, che sono sottoposti, o che in av-

(1) Riguardo alla franchigia per delitto si osservi la suddetta Nota all' Articolo *Tutti i Condannati ec.* pag. 5. Quanto ai debiti civili vi è la limitazione della Deliberazione del 10. Settembre 1603., e del R. Motuproprio del 13. Maggio 1783.

venire fossero sottoposti gli Ebrei abitanti in Firenze, e in Siena (1).

VI.

Vi concediamo, che voi possiate trafficare, e negoziare per tutte le Città, Terre, Fiere, Mercati, Ville, & altri luoghi delli Stati nostri, e navigare per Levante, Ponente, Barberia, Alessandria, & altrove sotto nome vostro, e sotto nome di Cristiano, o altri, che a voi piacerà, e che siate sicuri voi, e le vostre mercanzie, de' vostri Respondenti, e Commettenti, & altri per Livorno, e vi assicuriamo con un nostro Salvocondotto delle nostre Galere, e preghiamo tutti i Principi Cristiani, loro Ministri, e Capitani di Galere, e di altri Vascelli, che faccino il simile ancor loro, acciò possiate venire sicuri al nostro Porto di Livorno, e Città di Pisa, che così faremo noi alle loro Galere, o altri Vascelli assicurati da loro, nei quali vi potessi incontrare per Mare venendo al nostro Porto di Livorno, salvo sempre che paghiate le debite, et ordinate Gabelle, che sogliono pagare li nostri Mercanti Fiorentini, e Pisani, inten-

(1) È rimasto abolito rispetto alla Decima dalla Legge de' 12. Gennaio 1645., che sottopone ad una tal gravezza tutti li stabili di Livorno, ed i moderni ordini obbligano indistintamente i Possessori a rispondere ancora del Dazio. Quanto ai chiesti straordinarj, e meramente personali gli ordini successivi hanno introdotta qualche variazione.

dendo però, che dobbiate principalmente tenere casa residente in detta Città di Pisa, e Terra di Livorno, o in qualsivoglia di loro & nominatamente, come di sopra, nè altrimenti, nè in altro modo. (1)

VII.

E più vi concediamo, che le vostre mercanzie siano privilegiate, che pagato che avrete il primo passo, possino stare liberamente nelle nostre Dogane un anno più del solito, senza incorrere a pagamenti di secondo passo, o rischi di sorte alcuna, non ostante (2).

VIII.

Et acciò più comodamente possiate cavare le vostre mercanzie di nave, o altrove per debito di noli, condotti, cambi, o altre spese fatte sopra esse mercanzie, che condurrete nel Porto di Livorno, nella Città di Pisa, o di Firenze vi promettiamo di farvi accomodare di scudi centomila da sborsarsi alli Massari della vostra Sinagoga, e ad effetto, che detti Massari li possino distribuire fra voi a chi loro conosceranno bisognare acciò le vostre mercanzie venghino da voi vendute con mag-

(1) Per godere del Privilegio si ricerca l'abitazione nel luogo privilegiato, e per assentarsi è necessaria la Grazia Sovrana.

(2) Per i discarichi, e mercanzie che s'introducono per la parte di Mare si osserva la Legge degli Stallaggi dell'11. Marzo 1675. In Pisa si osservano i Regolamenti Doganali del 1781., e 1791.

giore reputazione, ed utile con condizione, che alle vendite di esse dobbiate rimborsarci di quello, che avrete avuto, e questo con le condizioni, e capitoli da farsi con detti vostri Massari nel tempo dello sborso (1).

IX.

E più vi concediamo, che tutti i vostri arnesi, e masserizie di casa, gioie, perle, ori, e argenti, spogli, e altro di vostra casa usati, tanto acquistati fuori delli Stati nostri, quanto di quelli acquisterete nelli predetti Stati nostri in tutto, o in parte siano franchi, e liberi da ogni pagamento di gabella tanto nell'entrata, quanto nell'uscita, non ostante qualsivoglia legge, ordinazione, che fosse in contrario (2).

X.

Deputeremovi un Giudice non Fiorentino, nè Pisano, laico, Dottore, il quale da noi avrà autorità di terminare, e decidere sommariamente ogni vostra lite, e differenza civile, e criminale, e mista, conosciuta la verità del fatto, ammettendovi per testimonj delli vostri Ebrei con il Giuramento *de more haebraico*, facendo giustizia a ciascuno, e che dalle sue sentenze non possa appellarsi se non che per grazia nostra speciale (3).

(1) Il Benefizio non è stato rinnuovato, e le mercanzie degli Esteri non ne godono le conseguenze.

(2) Vedasi la nota apposta all'Articolo I. del presente Proclama pag. 9.

(3) Stante gli Ordini successivamente emanati, le Sentenze sono soggette all'ordinario rimedio dell'appello, e si attende il R. Motuproprio de' 29. Maggio 1787.

XI.

Caso che alcuno di voi, o de' vostri si mescolasse con un Cristiano, o Cristiana, Turco, o Turca, Moro, o Mora vogliamo ne siate processati davanti il detto vostro Giudice da deputarsi, come sopra, e che da lui, e non da altri ne sarete gastigati secondo il detto, non passando per la prima volta scudi cinquanta, la seconda scudi cento, e la terza et altre volte a dette pene, secondo l'arbitrio di detto Giudice, il quale arbitrio possa estendersi ancora nella prima, e seconda volta quando oltre la qualità del Cristiano, il delitto avrà altra circostanza aggravato, come d'adulterio, stupro, incesto, sodomia, acciocchè in questi casi si osservi la Ragion Comune, e Statuti dei luoghi (1).

XII.

Ci contentiamo, che se alcuno di voi a torto fosse querelato, ed accusato, e che il querelante non giustificasse la sua querela, che in tal caso detto querelante come calunnioso sia tenuto ad ogni spesa, danno ed interesse, che avesse fatto, e patito il querelato innocente, acciò che nessuna persona ardisca ingiustamente entrar contro di voi, nè fra voi.

(1) Il presente articolo, ed il seguente si attendono unicamente in quelle parti, che sono coerenti alla riforma Criminale del 1786.

XIII.

Se per qualsivoglia sinistro accadesse, che qualcuno di voi fallisse, o andasse male, in rovina, che Dio non voglia, e restasse debitore a' particolari, in tal caso le robe, mercanzie, lettere di cambio, o altro de' vostri committenti, e rispondenti non vogliamo che venghino aggravati, impediti, o sequestrati per detto conto, se non secondo che per gli Ordini e disposto.

XIV.

Vogliamo che le doti delle vostre Donne siano anteriori a qualsivoglia altro creditore, eccetto però alle gabelle, e pigioni di casa, e che di esse doti non siate tenuti pagar gabella alcuna tanto di quelle già contratte fuori delli Stati nostri, quanto di quello, che contrarrete per l'avvenire in Pisa, o in Livorno, o in qualunque modo mentre ci abiterete, e che dette vostre Donne per recuperare le doti loro non siano tenute, nè sottoposte a pagare altro diritto di quello, che pagano li nostri Cristiani (1).

XV.

Vogliamo, che tutti quelli, che faranno sequestri, e staggine di voi, o altro sopra i vostri beni, o mercanzie,

(1) È stato moderato sul punto dell' anteriorità della Dote richiamata ai termini di ragion comune; e sussiste il Privilegio quanto all' Esenzione della gabella.

o altre robe di casa, debbino in termine di un mese aver giustificato veramente il loro sequestro, o staggina, e verificato il loro credito, altrimenti passato detto tempo, tali sequestri, o staggine restino ipso iure nulli, riservato nondimeno al Giudice l'arbitrio di prorogare detta dilazione per giuste cause (1).

XVI.

Se occorresse, che alcuno di voi avessi assicurato le sue mercanzie da Mercanti Fiorentini, e Pisani, ò altri, che per disgrazia il vascello si perdesse, e la mercanzia andasse male (che Dio non voglia) per il che fosse necessitato far lite con detti vostri assicuratori, non vogliamo, che in tal caso voi siate tenuti dare altra sicurtà delle domande, e pretensioni vostre se non con la promessa di detti vostri Massari deputati soli, pagandone però prima voi il solito diritto, e similmente vogliamo, che questo ordine si tenga e vaglia per tutte le altre liti, e pretensioni, che nascessero mai per qualsivoglia tempo fra voi, & i nostri Cristiani; con questo però che nel tempo di fare il contratto voi doviate intimare personalmente questo nostro nuovo ordine prima che si sborsi il danaro di detta assicurazione, e che dopo detta intimazione esso assicuratore si sia contentato nondimeno contrattare con voi, e per manifestazione, e noti-

(1) Si attende lo stile del Tribunale.

ficazione senza fare altro atto, e diligenza basti la produzione di questo Privilegio, che è pubblico, e notorio (1).

XVII.

Vi concediamo licenza, e facoltà di poter tenere libri d'ogni sorte stampati, & a penna in ebraico, & in altra lingua (2).

XVIII.

Vogliamo che gli vostri Medici Ebrei tanto Fisichi, come Cerusichi, possino curare, e medicare non solo voi, ma ancora qualsivoglia Cristiano, & altra persona non ostante (3).

XIX.

Vogliamo, che tutti i vostri, come di sopra possino studiare, e addottorarsi.

XX.

Vi concediamo, che possiate tenere in detta Città di Pisa, e Terra di Livorno una Sinagoga per luogo, nella quale possiate usare tutte le vostre cerimonie, precetti, & ordini Ebraici, & osservare in essa, & fuori tutti i riti, nelle quali non vogliamo, che alcuno sia ardito farvi alcuno insulto, oltraggio, o violenza sotto

(1) Non è in osservanza.

(2) È in osservanza compatibilmente alle regole generali di buon governo.

(3) Si veda la nota di num. 2. apposta all' Artic. *Gli Abitatori ec.* della Deliberazione del 12. Febbrajo 1591. pag 5.

pena della disgrazia nostra, siccome se ardirete alcuno di voi sotto qualsivoglia pretesto, e in qualsivoglia modo persuadere al medesimo Rito alcuno Cristiano, vogliamo siate puniti severamente, e conforme alle leggi gastigati.

XXI.

Caso che alcuno di voi venisse a morte senza successore, nè erede vi concediamo che voi possiate del vostro testare, e lasciare a chi vi piacerà, e così medesimamente morendo senza fare testamento non lasciando eredi restino le facoltà alla Sinagoga. E i Massari abbino autorità di fare complire tali testamenti, e così ogni altra sorte di testamento, e qualsivoglia de' vostri eredi, che avranno a conseguire le loro eredità tanto per testamento, quanto senza ab instestato, vogliamo, che possino conseguirla liberamente senza pagare gabella di sorte alcuna (1).

XXII.

Vogliamo, che nei vostri contratti, mercati, bazzarri, vendite, e compre che farete nelli Stati nostri non abbino conclusione di mercati, se prima esso baz-

(1) Relativamente all' Esenzione dalla gabella, ed alla prelazione della Sinagoga al Fisco è in osservanza: nel resto è stato moderato dagli Ordini successivi, e specialmente dalle veglianti Leggi sopra i Fidecommissi, e Manimorte.

zarro, o compra, o vendita non sarà sottoscritta in foglio, o libro, e il Venditore, & il Compratore (1).

XXIII.

Vogliamo che alli libri vostri segnati, e tenuti però conforme all' ordine de' libri degli altri Mercanti si dia piena ed ampla fede, come ai libri de' nostri Mercanti & Artieri del nostro Dominio a dichiarazione del detto vostro Giudice, e come fino ad ora si è usato, ed osservato, e non altrimenti.

XXIV.

Vogliamo ancora, che i vostri giorni di Sabato, ed altri festivi Ebraici, oltre alli Feriati della Città di Firenze siano inutili, & feriati nè si possa in tali giorni agitare, piatire nè in prò, nè in contra di voi, o di altri ammettendovi ex nunc, e dichiarandoli feriati, & inutili.

XXV.

Che i vostri Massari Ebrei nelle vostre Sinagoghe abbino autorità di decidere, terminare, e porre pene, che parrà loro secondo il rito, e modo vostro Ebraico, tutte le differenze che nasceranno fra un Ebreo, e l' altro, e che possino mettere le vostre solite terminazioni, & altre censure a modo loro, volendo in ciò, che la giu-

(1) Rapporto al presente articolo si osservano le Leggi riguardanti i Sensali.

risdizione, & autorità del detto vostro Giudice sia diminuita, e li Massari possino de fatto mandare in esilio tutti quelli Ebrei, che a loro parranno scandalosi (1).

XXVI.

Proibendo a ciascuno dei nostri Cristiani, che non ardischino torvi, e raccattarvi alcuno di vostra Famiglia maschio, o femmina per doversi far battezzare, e farsi Cristiano, se però non passano anni tredici di età, e quelli maggiori mentre che saranno, e staranno nelli soliti Catecumeni, o altrove alla loro quarantina per battezzarsi possino essere sovvenuti, e parlati da loro Padre, e Madre, o altri Parenti, che avessero; volendo che qualsivoglia Ebreo, o Ebrea, che si facesse Cristiano, o Cristiana, essendo figlio, o figlia di Famiglia non siano tenuti, nè obbligati il Padre, nè la Madre darli legitima, o porzione alcuna in vita loro, e che tali Battezzati non possino fare testimonianza in casi di Ebrei. (2)

XXVII.

Vi concediamo, che li vostri schiavi non possino avere libertà (3).

(1) Quanto alla giurisdizione vedasi il Motuproprio de' 10. Dicembre 1715., e rispetto all'esercizio della medesima è stato moderato dagli Ordini posteriori dovendosi partecipare al Governo, per l'opportuna Approvazione, il Decreto di Esilio.

(2) Per gli ordini posteriori sono state introdotte delle distinzioni su tale articolo.

(3) Sono state introdotte posteriormente diverse cautele.

XXVIII.

Vogliamo che tutti li Beccai vi faccino la carne, che avrete di bisogno d'ogni sorte, e secondo i tempi, non alterando in modo alcuno i prezzi, che fanno, e vendono alli nostri Cristiani, sotto pena di scudi dieci per ciascheduna volta, che contraffaranno, oltre altre pene ad arbitrio di detto vostro Giudice, e che possiate volendo pigliare un Macellaro, o più Ebrei, che vi faccino la carne, che averete bisogno, il quale possa liberamente andare fuori a comprare ogni sorta di bestiame con pagare la solita gabella alla Porta.

XXIX.

Concediamovi tutti i privilegj, facoltà, e grazie, che godono i nostri Mercanti, Cittadini Fiorentini, e Pisani Cristiani, cioè nel fare tutte le sorte di Arte, e Mercanzie d'ogni sorte, e che nessuno di voi, e di vostra Famiglia non siano tenuti portare alcun segno differente dalli detti nostri Cristiani, e che possiate ancora comprare Beni stabili.

XXX.

E più vi concediamo, che tutti i Capi di casa possino portare, e usare tutte le sorte di Armi non proibite, e difensive ordinarie per tutti li Stati nostri, eccetto però nella Città di Firenze, Siena, e Pistoia (1).

(1) Ricorre quanto è stato notato all'Artic. *Tutti li Padroni ec.* della Deliberazione del 12. Febbraio 1591. pag. 6. not. 2.

XXXI.

Vogliamo, che nessuno possa godere alcuno delli detti privilegj, se non saranno nominati, e confermati per li Capi della Sinagoga con l'intervento delli detti vostri Massari deputati, e descritti nel libro pubblico da tenersi per il Cancelliere di detto vostro Giudice, o dal Commissario di Pisa, il quale sia ballottato, et abbia li due terzi dei voti, e attenda a mercanzia grossa nuova, et a qualsivoglia altra mercanzia, traffico, arte, et esercizio di qualsivoglia sorte, eccettuata però l'arte della Stracceria. (1)

XXXII.

Ci contentiamo che tutte le spese, et emolumenti toccanti al detto vostro Giudice, e suo Cancelliere, et altri Ministri necessarj si faccino a spese vostre, quali si doveranno cavare dagli diritti, sportule, tasse solite trarsi dalle differenze, e liti, che giornalmente nasceranno infra di voi, come infra di voi, e nostri Cristiani, sì nelle civili, come nelle criminali, et in tutto e per tutto secondo le tariffe, che si osservano negli altri Tribunali di Pisa (2).

(1) I Debitori non acquistano il diritto di godere dei Privilegj se non per mezzo del Salvocondotto. Gli altri col semplice domicilio sono ammessi ai benefizj accordati a chi abita in Livorno.

(2) Le spese hanno ricevuti diversi regolamenti, e si attendono le tariffe locali.

XXXIII.

Vogliamo, che il nostro Bargello di Pisa, & altri Esecutori debbino eseguire li mandati relassati, come comandamento, dal detto vostro Giudice, come anche tutti i comandamenti dei Massari, essendo tra Ebreo et Ebreo, nè abbino per loro mercede se non quel tanto, che si dispone nelle tasse solite (1).

XXXIV.

Vogliamo, che per qualsivoglia delle vostre liti tanto civili, come criminali non possiate essere convenuti, nè astretti avanti qualsivoglia altro Giudice, Foro, o Tribunale, che avanti il detto vostro Giudice Competente da deputarsi, tanto per le liti, che nasceranno fra voi, e alcuno de' nostri Cristiani tanto civili che criminali; o qualsivoglia altra lite che verterà fra voi, ed altre nazioni, o qualsivoglia altra cosa (2).

XXXV.

Vogliamo, che tutti quelli, che saranno nominati, e dichiarati da detti vostri Massari, e descritti nel libro del Cancelliere di Dogana di Pisa, e non altrimenti, che così è stata sempre la mente nostra per degni ri-

(1) Rispetto alle Deliberazioni dei Massari vedasi la nota di n. 1. p. 21.

(2) Vedasi il detto R. Motuproprio de' 29. Maggio 1787. E nelle cause che hanno mistura tra Ebreo, e Cristiano, o di altra Religione la cognizione dipende dal Giudice Conservatore.

spetti, che potranno godere li sopradetti privilegj con abitare nella nostra diletta Città di Pisa, e Livorno residentemente come di sopra non ostante (1).

XXXVI.

Vogliamo, e dichiariamo, che le dette grazie e privilegj concessivi abbino à durare per il tempo di anni 25. come di sopra, li quali siano à voi, e ai vostri come di sopra inviolabilmente osservati, e da noi, e nostri successori, e non intimando avanti anni cinque come di sopra s'intenda seguitare sempre per altri 25. anni, e seguendo la detta disdetta vi promettiamo, che voi potrete liberamente vendere li vostri beni stabili, e risquotere tutti li vostri crediti sommariamente, e levarvi di quì colle vostre mercanzie, arnesi di casa vostra, gioje, ori, argenti, spoglie, quali siano franchi da ogni gabella, come di sopra, salvo le solite gabelle delle vostre mercanzie, comandando come di sopra a tutti li Condottieri, Marinari, Padroni di Navi, o altri Vascelli, che vi conduchino ai vostri viaggi dove meglio a voi vi piacerà non potendo loro, per quanto li sarà cara la Grazia nostra, alterare i prezzi dei noli, condotte, ed altri, secondo il solito; e tutte l'infrascritte cose non ostante (2).

(1) Ved. la nota di n. 1. apposta all' Art. 31. del presente Procl. p. 23.

(2) I Privilegj non si confermano in ogni scadenza del Periodo assegnato; bensì nell'avvenimento al Trono dei respettivi Sovrani Regnanti ottengono la loro approvazione indefinita.

XXXVII.

Vi concediamo, che possiate comperare in Pisa, e Livorno un campo di terra, o più, per potere in esso seppellire li vostri morti; che in esso non possiate essere molestati per quanto averanno caro la Grazia nostra.

XXXVIII.

E che li Mercanti Levantini, o altri Viandanti, che verranno con le loro mercanzie nel nostro Porto di Livorno, o Pisa, che possino navigare liberamente, & avendo qualche differenza, o lite di sicurtà di nave, o d'altro non sia tenuto dare mallevadore di sua pretensione di qualsivoglia lite per li Massari, e nel modo, e con l'intimazione precedente, come di sopra (1).

XXXIX.

Assicurandovi dalle nostre Galere come di sopra, che tutta la mercanzia vostra, e de' vostri Rispondenti, o altre persone della Nazione Ebrea, o altri che veniranno da Levante, Ponente, Barberia, o altrove per scaricare nel detto nostro Porto di Livorno siano franche, e sicure le persone, e le mercanzie di detto Vascello, ancora che non avesse salvocondotto niuno purchè apparisca nel libro dello Scrivano di Nave, che voi veramente venirete, o siate per venire con dette mer-

(1) Non è in osservanza.

canzie nel detto nostro Porto di Livorno, o Pisa, e questo per quanto terranno cara la nostra Grazia, e molestandovi, e contrafacendo a detto nostro ordine saranno da noi gastigati, e vi saranno interamente rese tutte le vostre mercanzie, e passerete graziosamente senza impedimento alcuno reale, nè personale, nè danno vostro (1).

XL.

Vogliamo, che non siate tenuti, nè gravati di alloggiare Soldati, nè a prestar loro, nè ad altri Ufiziali robe di casa vostra sotto qualsivoglia colore, e così le cavalcature, carrozze, o altro.

XLI.

Non volendo che nessuna persona vi dia fastidio nè molestia, sotto quelle pene che a noi parerà, alle qual vogliamo, che sia tenuto il Padre per il Figlio, et il Padrone per il Garzone (2).

XLII.

Vi concediamo, che possiate servirvi di Cristiani, e così di Balie Cristiane nelle vostre occorrenze per nutrire li vostri figliuoli, tenendole in casa vostra liberamente nel medesimo modo, che si osserva in Ancona, Roma, e Bologna (3).

(1) Si osservano le regole generali, e il pubblico diritto delle genti.

(2) Si attendono le regole generali del gius comune.

(3) Per gli ordini posteriori sono state introdotte delle cautele sopra tale articolo.

XLIII.

Li quali tutti e singoli Capitoli contenuti in questo Privilegio, vogliamo che siano intesi a sano, e puro intelletto, senza cavillazione alcuna, e che siano sempre interpretati da tutti li nostri Ufiziali, e Ministri favorabili, e in benefizio di detti Mercanti in ogni miglior modo.

XLIV.

Comandiamo adunque a tutti Magistrati, Governatori, Commissari, Capitani, Vicari, Podestà, Rettori generali, Ammiragli, Colonnelli, Capitani di Galere, & altri Ufiziali di Terra, e di Mare delli Stati nostri, che inviolabilmente osservino, & osservare faccino le sopradette Concessioni, Esenzioni, Grazie, e Privilegi, non ostante qualsivoglia Legge, Statuto, Bando, o Provvisione in contrario alle quali per proprio moto, e certa scienza, e con la nostra ampla, ed assoluta potestà in tutto deroghiamo.

In fede delle quali cose abbiamo fatto fare le presenti Lettere Patenti dall'infrascritto Segretario, & Auditore Nostro, firmate di Nostra Mano, con l'appensione del solito Sigillo.

Dato in Firenze nel Palazzo nostro alli 10. Giugno l'anno 1593. e del nostro Gran Ducato di Toscana, & altri nostri Ducati VI.

Il Gran Duca di Toscana.

Al Mandato del Serenissimo Gran Duca

Iacopo Dani.

DELIBERAZIONE

FATTA E PUBBLICATA PER ORDINE

DEL SERENISSIMO GRAN-DUCA

FERDINANDO I.

Sotto dì 10. Settembre 1603.

IL Serenissimo Granduca di Toscana, e per S. A. S. li molto Magnifici, e Clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri della Repubblica Fiorentina.

Avendo S. A. procurato con grandissimo dispendio a benefizio universale, e per sicurezza delli Stati suoi la popolazione, fortificazione, e moltiplicazione dei Negozi di Mercanzie nel Porto, e Terra di Livorno, con farvi fabbricare contrade di case da concedersi, come già se ne sono concesse, e se ne va tuttavia concedendo in vendita libera, a livello, e in altri modi, e forme, con cessione anco di terreni, vigne, poderi, ed altre comodità, e facilità introdotte tutte a benefizio d'essi abitatori, e per continovazione del loro domicilio, e perchè si conservi, e moltiplichi la popolazione suddetta, ed opponendosi a questo buon fine quelli, che dopo l'aver dato principio al domicilio con compra di case, e di beni stabili, si risolvono a partirsi, e se ne partono, con cavarne emolumenti di dette case, e beni, e valersene fuori di Livorno, e suo Territorio.

Per provvedere a questo inconveniente in virtù della presente ordinazione (quale abbia forza di perpetuo inviolabile privilegio, e legge) hanno deliberato, statuito, dichiarato, e voluto pubblicarsi, e così fanno per il presente Decreto, e Bando pubblicare, che ogni volta, che alcuno possessore verrà ad alienazione di tutto, o parte di dette case, possessioni, o vigne, e le trasferirà in forestiero, non abitante familiarmente in Livorno, e suo Territorio, o che non sia padrone di navi, o altro vascello fabbricato, e reputato del Porto di Livorno, o che non sia mercante, il quale per mezzo dei suoi ministri proprj, e con suo nome vi tenga casa aperta, con attendervi a mercanzie; in tal caso la casa, vigna, e possessione suddetta perda, e perdino tutti li privilegj di Livorno, e venghino assolutamente sottoposti, come la stipulazione del contratto ancora che se ne farà, a tutte le gabelle, dazj, decime, ed imposizioni, a che sono sottoposte le case, e le vigne, possessioni nella Città, e Contado di Firenze, e dalle quali si liberino trasferendosene il dominio in abitanti familiarmente la detta Terra, e Territorio di Livorno, o in altri sopranominati. E così comandorno, che si osservi tanto in Giudizio, come fuora in qualunque occasione ancora dove si tratti di contratti fatti innanzi alla presente Legge. Anzi perchè s'intende, che molti abusando gli altri privilegj concessi agli abitatori medesimi di non essere in Foro alcuno delli Stati di S. A. astretti a pa-

gare debiti si trasferiscono a Livorno, si fanno segnare nella Dogana, ne pigliano la fede, e se ne partono senza abitarvi familiarmente in casa propria con loro famiglia, ed alli Tribunali di Giustizia gli è menata buona tal fede, dichiarorno, e comandorno alli Offiziali del Foro della Mercanzia di Firenze, ed a qualunque altro Tribunale di Giustizia, che non menino buona ad alcuno l'esenzione di Livorno, se nel tempo istesso, che vorrà quel tale valersene, non farà costare per fede autentica cavata da loro, e sottoscritta dal Camarlingo della Terra, e dal Provveditore della Dogana di Livorno con autenticazione del Cavaliere di detto Camarlingo, che questo tale dal giorno, che prese l'esenzione fino a quel tempo abbia continuato, e continui tuttavia ad abitare con sua famiglia in casa propria, o presa a pigione in detta Terra di Livorno, e tante volte quante li converrà di nuovo valersi dell'esenzione, deva avere nuova fede fatta come sopra, nè (come presa in fraude) vaglia l'esenzione suddetta per chi dopo la presente Legge la piglierà dentro al termine di quattro mesi dal giorno del contratto debito, se di già nel contrarre il debito non sarà fatta speciale menzione, con espressione tale di cause vere, che escludino la presunzione della fraude suddetta Mand. &c.

PRIVILEGIO

DI ESENZIONE DELLE GABELLE DEI CONTRATTI
E PASSAGGIO DI MERCANZIE &c.

CONCESSO DAL SERENISSIMO GRAN-DUCA

COSIMO SECONDO

E PUBBLICATO CON DECRETO DELLA CLARISSIMA PRATICA

Sotto dì 31. *Agosto* 1616.

ATteso come essendo molestati molti abitanti di Livorno dai Ministri dei Contratti di Firenze, e della Dogana di Pisa per causa di gabelle di Contratti di doti, d'eredità, ed altro, pretendendo, che non fossero compresi nell'esenzione de' Livornesi, e venendo ancora in dubbio, se l'esenzioni anticamente concesse per certo tempo al comune ed uomini di Livorno, e più volte prorogate, e riconcesse fussino già finite; Il Gonfaloniere, e rappresentanti detta Comunità di Livorno per loro memoriale ricorsero a S. A. S. fino del mese di Marzo prossimo passato, supplicando, che si degnasse confermare, o riconcedere loro tutti i Privilegi, ed esenzioni altre volte concesse con ampliare, ed estenderle a tutti gli abitanti in Livorno, e suo Capitanato vecchio, e nuovo, acciò maggiormente venisse frequentato, e che ancora per il tempo passato tutti i suddetti le avessero potute legittimamente godere, mostrando come il presente Se-

renissimo Gran-Duca l'anno 1610. aveva per suo rescritto confermato ai Livornesi, e riconcesso tutti i privilegi che avevano ottenuti dall' Altezza Paterna; E veduto come S. A. comandò per suo Rescritto fatto appiè di detta supplica che la magnifica Pratica predetta vedessi l' esenzioni, e privilegi nella supplica allegati, e loro confermazioni, e tutti gli altri privilegi concessi per il passato, e facessi relazione a S. A. di quello che si dovesse loro in conformità dell' ultima concessione, e di quello che alla medesima Pratica paresse che si potesse proporre in benefizio di Livorno anco secondo gli altri privilegi antichi.

Ed avendo li MM. Eccellenti, e Clarissimi Signori della medesima Pratica in esecuzione del detto Rescritto, e comandamento di S. A voluto vedere, e considerare diligentemente tutte le antiche concessioni dei Privilegi fatte ai Livornesi di tempo, in tempo dall' eccelsa Repubblica Fiorentina, e cominciato dalla prima concessione fatta l'anno 1421. per tre anni al tempo dell' acquisto di Livorno, e di Porto Pisano, e di poi veduto le proroghe successivamente fatte per diverse provvisioni ottenute negli opportuni consigli della Città, & alcune dichiarazioni, ampliazioni, e restrizioni antiche, e moderne, e massimamente la dichiarazione, ed ampliazione fatta nell' anno 1463. e l'altre dichiarazioni, estensioni, e limitazioni fatte quanto alla gabella dei contratti per diversi Rescritti dai Serenissimi Gran-Duchi

negl'anni 1559. 1584. e 1605. ed il decreto dei Clarissimi L. T. e Consiglieri dell'anno 1603. e la confermazione sopraddetta dei Privilegi dei Livornesi, ultimamente fatta per rescritto del presente Serenissimo Gran-Duca dell'anno 1610. per il quale venne virtualmente confermata la restituzione dell'esenzione dalle gabelle dei trasporti, e passaggi di mercanzie, robe, e grasce concesse ai Livornesi dal Serenissimo Gran-Duca Ferdinando nell'anno 1587. e la facoltà del vendere il vino a minuto in Livorno riconcessa dal medesimo Gran-Duca per suo Rescritto del 1600., che anticamente avevano ottenuta nell'anno 1511. per certo tempo prorogato fino all'anno 1586.

Et avendo li prefati Clarissimi Signori della Pratica considerate tutte le predette, & altre concessioni, e provvisioni fatte per l'addietro a favore della Comunità, e Uomini di Livorno, e degli Abitanti in quel luogo, e quelle maturamente più volte, & in più sessioni discusse, e considerate, & udito in voce, & in scritto il Cancelliere della Gabella dei Contratti della Dogana di Firenze & il ministro o Ragioniere della Gabella dei Contratti nella Dogana di Pisa insieme con il presente Gonfaloniere, & Ambasciatore della Città di Livorno fecero sopra di ciò sotto dì 23. Luglio prossimo passato distinta e piena relazione a S. A. proponendo il loro parere sopra le concessioni, & esenzioni che si potessero confermare, o concedere ai Livornesi, & agl'abitanti in Livorno, e suo Capitanato,

e riducendo tutti i privilegj attenenti alle Gabelle dei Contratti sparsi in molti e diversi Ordini, Provvisioni, e Rescritti fra di loro in qualche parte contrarj in una sola consonanza; & avendo S. A. approvato detto Parere per suo Rescritto de' 23. del presente mese di Agosto, e comandato che in conformità se ne facesse Provvisione, e Decreto dalla medesima Pratica.

Però in esecuzione del comandamento di S. A. li Clarissimi & Eccellentissimi Signori del Consiglio, e Pratica predetta legittimamente congregati nella loro solita adunanza nel Palazzo Ducale sotto di 31. d'Agosto 1616.

Deliberorno, e deliberando dichiarorno venire concesse per grazia di S. A. conforme al loro Parere l'infrascritte immunità, ed esenzioni, non solo alla Comunità & Uomini di Livorno, e del suo Territorio, o Capitanato vecchio solamente (esclusone in tutto, e per tutto li Comuni, & Uomini abitanti ne' luoghi del Capitanato nuovo) ma ancora tutti gli abitanti familiarmente in detta Città di Livorno, e Capitanato vecchio, ancorchè non ci avessero contratto domicilio per dieci anni, & ad altri ancora, come di sotto si dirà, e questa concessione s'intenda fatta per tutto il tempo passato da durare per l'avvenire per tempo, e termine di dieci anni prossimi futuri (1).

(1) I Privilegj non si estendono oltre il Capitanato vecchio.
Per l' approvazione vedasi la Nota di num. 2. apposta all' Art. 36. del Proclama generale de' 10. Giugno 1593. pag. 25.

In prima dunque per il presente Decreto d'ordine espresso di S. A. S. si concede a tutti li predetti di Livorno le immunità, esenzioni, e grazie dalle Gabelle di tutti i Contratti, & Instrumenti, Doti, Donazioni, Eredità, Legati, e di qualunque altro Atto gabellabile di qualsivoglia sorte, che fra gli predetti Livornesi, o Abitanti si sono già fatti, o per l'avvenire si faranno de' beni, e sopra beni, di Livorno, e del suo Territorio, o Capitanato vecchio non ostante che si sieno fatti, o si faccino in avvenire li contratti, disposizioni, o atti suddetti, o sieno celebrati, o se ne celebrino gl'Instrumenti fuori di Livorno, e suo Capitanato vecchio predetto in Firenze, in Pisa, o altrove in qualsivoglia luogo. E quanto alle doti sieno stati per il passato, e sieno in futuro esenti, e liberi dalla gabella di tali Doti li mariti Livornesi, o abitanti come sopra, ancorchè le donne loro non sieno di Livorno, ma Forestiere, o Fiorentine, o di qualsivoglia Città, Terra, o Luogo degli Stati di S. A. S. purchè le conduchino, o l'abbino già condotte alle case di loro Abitazione in Livorno, e suo Capitanato vecchio, & in questa esenzione delle doti sieno compresi ancora i Fiorentini abitanti in Livorno, & altri similmente abitanti, che per altro fossero obbligati alla Gabella dei Contratti di Firenze.

Dichiarando che per detta Gabella di Doti, siccome ne viene liberato il marito abitante in Livorno, così non possa esser molestato nè il medesimo, nè il padre,

o parenti delle donne, nè altri per tal conto, nè in Firenze, nè per qualsivoglia luogo degli Stati di S. A. S. che pretenda, o risquota gabelle, nè etiam sotto pretesto, che il sottoposto, e sopportante sia tenuto per il non sottoposto, e non sopportante; e non ostante qualsivoglia Legge, & Ordine, che in contrario disponesse: Dichiarando espressamente l'esenzione predetta si delle doti, come d'altri contratti, disposizioni, & atti predetti quanto agl'abitanti in Livorno, e suo Capitanato vecchio che non ci hanno contratto il domicilio per dieci anni, e volendo, & ordinando, che partendosi questi tali di Livorno, o di suo Territorio, o Capitanato vecchio, e tornando ad abitare altrove dentro al tempo di dieci anni dal dì di ciascuno dei contratti, disposizioni, & atti predetti già fatti, o che in avvenire dentro al detto decennio si faranno sieno tenuti, & obbligati pagare, e rimettere tutte le gabelle de'contratti disposizioni, & atti gabellabili che avessero fatti, e si fossero fatti, o celebrati nel tempo, che hanno abitato in Livorno, e suo Capitanato predetto.

Dichiarando inoltre che si estenda, e deva competere detta esenzione con il medesimo obbligo dell'abitazione dopo li fatti contratti come sopra ancora alli Ministri di S. A. che stanno, o staranno in Livorno per servizio delle Galere, e delle Fabbriche, e Dogana, & alli Castellani della Fortezza vecchia, e nuova, & al Colonnello, e due Capitani delle Compagnie del Presidio, &

ancora alli Stipendiati dalla Comunità di Livorno come Medici, Cerusici, Maestri di Grammatica, o d'Abbaco, & altri Stipendiati dalla detta Comunità, esclusi sempre quelli che vi vanno a confino, e quegli dello Stato di Firenze, che vanno a pigliare l'esenzione di Livorno per non essere astretti a pagare i loro debiti.

E quando li detti Contratti non si facessero fra Livornesi, o abitanti, & esenzionati come sopra, ma da una parte vi fosse alcun Forestiere non abitante o altri non esenti si osservino in tal caso gli ordini, e le Leggi della Gabella de' contratti che vogliono che si reputino come non esenti.

Ma però vuole S. A. e per il presente Decreto, si dichiara che gli Uomini di Livorno, e tutti gli Abitanti predetti sieno liberi, & esenti dalle gabelle per li contratti già fatti, o che per l'avvenire si faranno durante detto tempo di dieci anni dei Beni, e sopra ai Beni di Livorno con la Religione di S. Stefano, o con li Ceppi di Prato, o Ministri degli Scrittoi di S. A. o de' Principi del sangue della Serenissima Casa, o con la Dogana, o Fabbriche di Livorno, la qual Religione, Ceppi, & altri, ne siano ancora essi esenti, ancorchè l'Istrumento si faccia, o il Contratto si celebri, o già sia celebrato fuori di Livorno in Pisa in Firenze, o altrove in qualsivoglia luogo.

Intendendosi ancora essere, e sia salva, e reservata

la facoltà, et esenzione concessa nell'anno 1603. ai Mercanti, che avessero, o averanno casa mercantile con loro nome in Livorno, & ai Padroni di Nave, o vascello reputato Livornese, volendo, e dichiarando che siano liberi da detta gabella de' contratti negli acquisti, che faranno di Beni stabili di Livorno, e nelle traslazioni, o alienazioni, che dei predetti Beni dai medesimi si faranno in persone abitanti, o in altri Mercanti, o Padroni di nave della qualità, e condizione predetta; ne importi, come di sopra è detto, che si faccino gl' Istrumenti, o Contratti in Livorno, ma si possino liberamente fare senza pericolo della Gabella in qualsivoglia luogo, e trasferendosi detti Stabili in altri non abitanti si incorra in pena della perdita, rispetto a detti beni di tutti li privilegi di Livorno, e venghino tali beni sottoposti a tutte le gabelle, dazi, decime, & imposizioni alle quali sono sottoposti li Beni della Città e Contado di Firenze.

Tutte le sopradette, & infrascritte esenzioni si intendino concesse per tutto il tempo decorso come di sopra è detto, e però si liberino tutti li molestati, o gravati per ordine degli Offiziali delle Gabelle di Firenze, e di Pisa, che secondo la presente concessione, e grazia vengono esentati, e liberati, ma li pagamenti di dette gabelle già fatte in Pisa, o in Firenze, o altrove si intendino essere, e sieno ben fatti, nè si possino più stornare, o repetere.

Venghino ancora comprese nella presente Conces-

sione, e Decreto da durare per dieci anni, come sopra, tutte le altre esenzioni, e privilegi, che si solevano già insieme, & unitamente prorogare, e riconcedere ogni cinque anni, cioè l'esenzione generale da gravezze, fazioni, estimi, & altre gabelle, e la facoltà di vendere il vino a minuto. Però si provvede, che detto Comune, & Uomini di Livorno, e tutti nel detto Comune abitanti s'intendino essere stati per il passato, e sieno per l'avvenire esenti, e liberi, conforme all'antica, e solita loro esenzione del 1421., & alle riconcessioni, & ampliazioni fatte di poi da tutte l'altre gabelle, dazi, estimi, prestanze, gravezze, e fazioni di qualsivoglia sorte ordinarie, e straordinarie, e reali, personali, o miste; salve le gabelle delle Porte della Città di Firenze, e salvo quanto alle gabelle dei trasporti, e passaggi li soliti, e debiti riscontri, e bullette da farsi in Dogana di Pisa, o alla Porta a Mare, o altrove, dalle quali gabelle s'intendino esenti per tutte le robbe d'ogni sorte, grasce, e mercanzie che si conducono, e si condurranno a Livorno per uso di quella Città, e dei suoi Abitatori, nel modo, e come ne sono stati per il passato, e ne sono al presente liberi, & immuni (1).

(1) Mediante i Regolamenti delle Dogane del 1781., e 1791. sono state introdotte alcune gabelle di estrazione per varj generi, che dall'interno del Territorio riunito si trasportano a Livorno. Rispetto poi all'altre esenzioni generali da gravezze, fazioni ec. si veda la nota 1. apposta all'Artic. 4. del Proclama sopradetto. pag. 11.

Si intenda ancora essere, e sia preservata per durare dieci anni, come sopra la facoltà ai Livornesi di poter vendere i loro vini a minuto del loro proprio raccolto alle case di loro abitazione in Livorno non potendo però dare da mangiare, nè comprare vini per rivendergli, salvo che dei loro Lavoratori del ricolto in suoi propri beni dei padroni sotto le pene per le Leggi ordinate, ed il Governatore e Provveditore di Livorno ne invigilino l'osservanza, come comandò S. A. Paterna per suo Rescritto dell'anno 1600. (1).

Riservandosi li detti Clarissimi Signori della Pratica la facoltà di poter sempre meglio dichiarare, o correggere bisognando, aggiungere, e diminuire secondo che parrà, che convenga, e che sia di mente di S. A. qualunque delle cose, o capi della presente provvisione, o decreto, e riservandosi similmente il ricorso, e l'autorità di dichiarare i dubbi, che sopra tal provvisione, o concessione, o alcuna sua parte in futuro nascessero.

Dichiarando in oltre che restano salvi, & illesi tutti gl'altri privilegi, & esenzioni perpetue, o temporali concesse per l'addietro ai Livornesi, o agl'abitanti in Livorno, e suo Capitanato in altre maniere, o altri rispetti che per quelli di che si dispone per la presente provvisione, o decreto il quale solo prevaglia, e si attenda

(1) Con Bando de' 24. Luglio 1733. fu derogato al Privilegio concesso nel presente articolo, ed accordata la facoltà a quei soli Proventuarj, che ne ottengono il permesso dalla Dogana.

quanto all'esenzione dalle gabelle de contratti, annullando per detto tempo di dieci anni ogni altra disposizione sopra tale esenzione fatta per il passato o per Legge, o Decreto, o per Rescritto, o in qualsivoglia altro modo.

Significando ai Maestri, e Ministri della gabella de Contratti di Firenze, & a quelli della Dogana di Pisa, e di Livorno, & a qualsivoglia altro Magistrato, Rettore, Offiziale, e Ministro a chi appartenesse che di tutte le concessioni, e capitoli soprascritti, e di ciascuno di essi S. A. ne comanda l'inviolabile osservanza, e vuole che tutto proceda, e vaglia, non ostante qualsivoglia Legge, Statuto Ordinazione, o Riforma in contrario disponente, ancorchè fosse tale che di essa bisognasse fare speciale & espressa menzione &c. mandan. &c.

Lorenzo Usimbardi.

EDITTO

A dì 20. Maggio 1783.

GL' Illustrissimi, e Clarissimi Sigg. Luogo-Tenente, e Consiglieri per SUA ALTEZZA REALE Gran-Duca di Toscana ec. nel Magistrato Supremo servat. ec. In esecuzione degli Ordini della Real Consulta partecipati al Magistrato Loro con Biglietto di questo giorno, fanno pubblicamente notificare ad ogni e qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione il Motuproprio di S. A. R. del dì 13. Maggio 1783., quale è del tenore che appresso cioè

„ SUA ALTEZZA REALE sempre intenta a fa-
„ vorire il Commercio dei suoi Felicissimi Stati, e
„ particolarmente quello della Città, e Porto di Li-
„ vorno, e combinarlo con la più retta Amministra-
„ zione di Giustizia, e volendo prevenire ogni dubbio,
„ che potesse nascere dalla interpetrazione delli Sta-
„ tuti, e Privilegi del Porto, e singolarmente di quelli
„ dei 10. Giugno 1593. dichiara, e vuole

„ Che l'esenzione, e franchigia enunciata in detti
„ Privilegi dei 10. Giugno 1593. all' Articolo IV. per
„ i Debiti contratti fuori di Stato non possa aver luogo
„ per i debiti contratti dentro i quattro Mesi antece-
„ denti al giorno dell' impetrato salvocondotto, ma so-
„ lamente per i Debiti contratti antecedentemente ai
„ quattro Mesi, e tutti i salvicondotti da accordarsi per
„ l'avvenire siano fatti con detta limitazione. In con-

„ seguenza di ciò tanto la Nazione Ebrea, quanto le
„ altre Nazioni, che sono, o saranno ammesse al godi-
„ mento di tali Privilegi dovranno uniformarsi a que-
„ sta determinazione, derogando la R. A. S. in questa
„ parte in quanto fa di bisogno a qualunque consuetu-
„ dine, e osservanza in contrario. Dato li 13. Maggio
„ Mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI

F. SERATTI

Concorda col suo Originale

SIGISMONDO DELLA STUFA

E ciò ad effetto, che da ciascheduno siano esattamente osservate, ed eseguite le Sovrane disposizioni Mand. ec.

Lazzero Mannaioni Cancelliere.